

Codice DB1406

D.D. 2 novembre 2012, n. 2693

**R.D. 523/1904- Domanda in data 10/03/2012 integrata con nota pervenuta il 18/10/2012 della Ditta Roda Forge S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica in sanatoria per la "avvenuta esecuzione di difesa spondale in dx orografica del rio Valmaggioro, demaniale, in Comune di Front Canavese".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare in Sanatoria ai soli fini idraulici, la Ditta Roda Forge S.p.A. sita in Via Grange, 1 a Front C.se (TO) (omissis) le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati del progetto esecutivo che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati ed eseguiti potrà essere ulteriormente introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato eventuali modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole